

## APPROFONDIMENTO CIVILE

### Condotte reciproche non escludono lo stalking condominiale (Cass. n. 36576/2025)

<b>Data pubblicazione:</b>	20/11/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

#### Contenuto

Che nei condomini italiani possano nascere tensioni è cosa nota: rumori, offese, dispetti più o meno "creativi".

Ma quando questo clima esasperato supera la soglia della normale conflittualità e diventa **persecuzione**, entra in scena il reato di **atti persecutori, c.d. stalking**.

La Cassazione, con la sentenza **n. 1420/2025**, interviene su un tema delicatissimo: **se, in ambito condominiale, due persone litigano, si provocano e si fanno dispetti reciprocamente, è ancora possibile parlare di stalking?**

#### IL CASO

A Torino, un condomino viene sottoposto alla misura cautelare del **divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico**, poi aggravata dall'**obbligo di presentazione trisettimanale** alla polizia.

L'accusa? Una lunga serie di condotte moleste verso una vicina:

- rumori fortemente molesti**, anche di notte;
- offese personali**;
- dispetti continui**, ripetuti negli anni;
- una condotta invasiva e destabilizzante iniziata anni prima.

Il condominio ricorre in Cassazione sostenendo che i rapporti erano **reciprocamente conflittuali**: insomma, non c'era uno stalker e una vittima, ma **due persone che litigavano**.

## LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte è chiarissima: **la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude affatto il reato di stalking, perché è necessario verificare gli effetti prodotti sulla vittima e sulla persistenza della condotta**.

Ciò che conta non è un giudizio simmetrico sulla litigiosità dei vicini, ma la presenza di **tre elementi fondamentali**:

- **Stato d'ansia o paura** concreto e grave nella persona offesa;
- **Timore** per la propria incolumità o per quella di persone vicine;
- **Alterazione delle abitudini di vita** (es. evitare la casa, modificare orari, cambiare comportamenti quotidiani).

**Quindi la Cassazione ha rigettato la richiesta dell'indagato**, che, oltretutto, nel frattempo si era trasferito in altra abitazione, perché *"un eventuale allontanamento non fa venir meno di per sé il rischio di recidiva, specie in presenza di anni di comportamenti invasivi"*.

## CONCLUSIONI

La sentenza della Cassazione ribadisce con forza un principio chiave: non conta chi ha iniziato, né quanto acceso possa essere stato lo scambio; a rilevare è **l'impatto concreto sulla vittima**, il suo stato d'ansia, la paura, la necessità di modificare le proprie abitudini di vita.

Se il principio può valere per ogni forma di stalking, nei contesti condominiali questo messaggio è ancora più evidente: il classico "botta e risposta" **non autorizza nessuno a oltrepassare la soglia del lecito**. Se il comportamento di uno dei protagonisti diventa **sistematico, invasivo e destabilizzante**, tanto da schiacciare l'altra parte in un vortice di tensione e timore, il perimetro dell'art. 612-bis c.p. è pienamente integrato.

**Avv. Laura Buzzerio** Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".